



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 6

**Publicato sul sito www.agcm.it
10 febbraio 2020**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A531 - RICICLO IMBALLAGGI PRIMARI/CONDOTTE ABUSIVE COREPLA	
<i>Provvedimento n. 28092</i>	5
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	7
AS1644 - COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI) - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE E LE IMPRESE FUNEBRI PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI PER IL TRIENNIO 2017-2020	7
DIRITTI TELEVISIVI	11
SR34 - LEGA CALCIO SERIE A/ASSEGNAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATI DI CALCIO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024	
<i>Provvedimento n. 28097</i>	11

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A531 - RICICLO IMBALLAGGI PRIMARI/CONDOTTE ABUSIVE COREPLA

Provvedimento n. 28092

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 gennaio 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il provvedimento n. 27662 del 30 aprile 2019 con il quale è stato avviato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, un procedimento volto ad accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE e, contestualmente, un *sub*-procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14 *bis* della legge n. 287/90 nei confronti del Consorzio Nazionale per la Raccolta il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA);

VISTO il provvedimento n. 27782 del 22 maggio 2019 con cui, su istanza di COREPLA, è stata disposta la proroga per la presentazione di memorie e documentazione a sua difesa;

VISTO il provvedimento n. 27820 del 27 giugno 2019 con cui l'Autorità su richiesta di COREPLA, formulata nel corso della prima audizione cautelare dell'11 giugno 2019, ha deliberato l'integrazione del contraddittorio per "*acquisire da ANCI ulteriori informazioni in ordine allo stato di negoziazione dell'accordo ANCI/CORIPET di cui al decreto del MATM del 24 aprile 2018 (RIN-DEC n. 58), nonché eventuali osservazioni in merito alle offerte allo stato formulate da CORIPET, riservandosi all'esito di fissare un nuovo termine per la presentazione delle memorie difensive nell'ambito del sub-procedimento cautelare avviato ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90, al fine di contemperare le esigenze di tutela dei diritti di difesa e di efficacia dell'azione cautelare*";

VISTO il provvedimento n. 27871 del 24 luglio 2019 con cui il Collegio, a seguito dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, ha fissato per COREPLA al 10 settembre 2019 il nuovo termine per la presentazione delle memorie difensive nell'ambito del *sub*-procedimento cautelare;

VISTE altresì la richiesta di proroga dei termini per la presentazione di impegni e la presentazione degli stessi il 23 settembre 2019;

VISTO il provvedimento n. 27961 del 29 ottobre 2019, con il quale l'Autorità ha adottato misure cautelari nei confronti di COREPLA in seguito allo svolgimento dell'audizione cautelare avvenuta in data 25 settembre 2019;

CONSIDERATA la durata del *sub*-procedimento cautelare, in ragione delle proroghe accordate dall'Autorità su richiesta di COREPLA e degli adempimenti a queste connessi, circostanze che

hanno, nel loro insieme, determinato un allungamento dei tempi di svolgimento dell'attività istruttoria nel procedimento principale;

CONSIDERATA la necessità di garantire appieno le esigenze di tutela dei diritti di difesa della Parte, da un lato, e l'efficacia dell'azione amministrativa dall'altro;

DELIBERA

di prorogare al 30 giugno 2020 il termine di conclusione del procedimento A531.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1644 - COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI) - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE E LE IMPRESE FUNEBRI PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI PER IL TRIENNIO 2017-2020

Roma, 29 novembre 2019

Comune di Cinisello Balsamo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 27 novembre 2019, ha deliberato di esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente alla delibera della Giunta comunale di Cinisello Balsamo (MI) del 23 novembre 2017, n. 262, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione tra l'amministrazione e le imprese esercenti l'attività funebre per l'esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati per il triennio 2017-2020.

Con tale delibera il Comune ha inteso consentire alla cittadinanza l'accesso ad un servizio funebre decoroso con *“una spesa inferiore rispetto ai prezzi del mercato libero”*, come precisato dalla stessa relazione di accompagnamento.

In particolare, lo schema di convenzione approvato prevede la fissazione di un prezzo convenzionato dei servizi funebri offerti (art. 4) definito a seguito di un'indagine effettuata dai servizi cimiteriali in merito ai prezzi applicati nei comuni del nord di Milano e di un confronto con le imprese esercenti l'attività funebre con sede commerciale nel territorio comunale. Lo schema consente, altresì, l'adesione alla convenzione solo alle imprese del settore che hanno la sede commerciale nel territorio comunale (art. 7).

Al riguardo, l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, si osserva che la previsione di tariffe fisse, inderogabili al ribasso, nell'ambito di una convenzione per l'offerta di servizi commerciali, appare in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza. A ciò si aggiunga che quanto previsto dall'art. 4 dello schema di convenzione è reso ancora più cogente dalla circostanza (anche confermata da codesta Amministrazione nella risposta alla richiesta d'informazioni del 12 novembre 2019) secondo cui, qualora l'impresa funebre convenzionata applichi tariffe inferiori a quelle definite dallo schema, verrebbe esclusa dalla convenzione stessa.

Sul punto, l’Autorità richiama il proprio orientamento più volte ribadito in materia di servizi funebri¹, in forza del quale, affinché la convenzione per l’offerta di servizi funebri a prezzi contenuti sia in linea con i principi a tutela della concorrenza, è necessario che essa si presenti, da un lato, “*come un’iniziativa aperta a tutte le imprese dotate di alcuni requisiti minimi per operare nel settore funebre e, dall’altro, il prezzo convenzionato deve intendersi come un tetto massimo derogabile al ribasso, in tal modo lasciando aperta la possibilità che si sviluppino dinamiche competitive tra i diversi operatori del mercato*”².

Quanto richiesto dall’art. 4 dello Schema di convenzione, pertanto, risulta in contrasto con l’art. 41 della Costituzione, con la libertà di prestazione dei servizi *ex art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)*, nonché con l’art. 2 della l. n. 287/1990.

Con riguardo alla limitazione territoriale posta dal citato art. 7 dello schema di convenzione, si apprezza favorevolmente l’impegno dichiarato da Codesta Amministrazione nella risposta del 12 novembre 2019 di modificare lo “*schema di convenzione che scade a dicembre 2020, dando la possibilità di aderire alla stessa a tutte le agenzie che inoltreranno apposita istanza, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla convenzione*”.

Tale modifica, infatti, appare necessaria, considerato che il limite territoriale imposto alle imprese funebri appare in violazione dei principi a tutela della concorrenza³, in quanto limita ingiustificatamente l’esercizio della libertà d’iniziativa economica *ex art. 41 della Costituzione*, nonché la libertà di prestazione dei servizi *ex art. 56 del TFUE*. Inoltre, con riguardo al previgente art. 74, comma 4, della l.r. Lombardia n. 33/2009⁴ (ora abrogato dalla l.r. n. 3/2019), si osserva che esso sarebbe comunque dovuto essere interpretato in senso ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali in materia di libertà di iniziativa economica, come previsto dall’art. 1, commi 2 e 4, del d.l. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27. (c.d. decreto Cresci Italia).

¹ Cfr. parere del 3 maggio 2012, *Comune di Piacenza – Stipula accordo con le imprese di onoranze funebri* (AS984), in Boll. 36/2012; parere del 14 giugno 2013, *Comune di Tavagnacco (UD) - servizi funebri a tariffe agevolate* (AS1056), in Boll. n. 24/2013; parere 19 aprile 2017, *Comune di S. Agata sul Santerno/Servizi funebri “tipo” a prezzi contenuti* (AS1377) in Boll. n. 21/2017; AS1578, *Comune di Conselice (RA) – Prestazione di servizi funebri tipo a prezzi contenuti*, 7 marzo 2019, Boll. n. 16/2019.

² Sul tema dell’offerta concorrenziale di servizi funebri, si richiama sul tema la sentenza del T.A.R. Abruzzo, sez. I, n. 608 del 30 luglio 2015, con cui è stato affermato che “*i Comuni possono ora gestire il servizio di trasporto funebre solo in regime di libera concorrenza con le imprese private (soggette a mera autorizzazione per i profili igienico-sanitari, commerciali e quelli inerenti le pratiche di stato civile e cimiteriali) e che gli stessi Comuni non possono più fissare le tariffe per il trasporto funebre*”.

³ A riguardo, si richiama una risalente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 20 dicembre 1985, n. 486 con cui veniva dichiarata l’illegittimità del regolamento comunale per il servizio mortuario di Torino “*per contrasto col principio fondamentale della libertà di attività economica, nella parte in cui limita alle sole imprese di pompe funebri aventi sede nella città la possibilità di svolgere i servizi in favore dei deceduti in Torino e destinati ai cimiteri cittadini*”.

⁴ Tale disposizione normativa così recitava: “*Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede o nelle sedi indicate nella SCIA o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione*”

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, codesta Amministrazione dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato relativo all'adeguamento del Comune di Cinisello Balsamo (MI) al parere espresso dall'Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in merito alla delibera della Giunta comunale di Cinisello Balsamo del 23 novembre 2017, n. 262, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione tra l'amministrazione e le imprese esercenti l'attività funebre per l'esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati per il triennio 2017-2020

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 4 febbraio 2020, ha deliberato di non impugnare davanti al Tribunale amministrativo regionale competente la delibera della Giunta comunale di Cinisello Balsamo (MI) del 23 novembre 2017, n. 262, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di convenzione tra l'amministrazione e le imprese esercenti l'attività funebre per l'esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati per il triennio 2017-2020.

Infatti, l'Autorità ha ritenuto che sono venuti meno i presupposti per il ricorso previsto dall'art. 21-bis della legge n. 287/1990.

Nel parere motivato deliberato nella riunione del 27 novembre 2019 ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287/1990, l'Autorità ha rilevato che alcune delle previsioni della citata delibera della Giunta comunale integrassero una violazione dei principi nazionali ed europei a tutela della concorrenza. In particolare, lo schema di convenzione approvato dalla delibera prevede la fissazione di un prezzo convenzionato dei servizi funebri offerti, nonché consente l'adesione alla convenzione solo alle imprese del settore dotate di una sede commerciale nel territorio comunale. A riguardo, l'Autorità ha osservato: da un lato, che la previsione di tariffe fisse inderogabili al ribasso nell'ambito di una convenzione per l'offerta di servizi commerciali appare in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, con la libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché con l'art. 2 della l. n. 287/1990; dall'altro lato, che la circoscrizione del novero delle imprese disposte ad aderire alla convenzione tra quelle aventi sede commerciale nel territorio comunale limiti ingiustificatamente l'esercizio della libertà d'iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione, nonché la libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 del TFUE.

A seguito del ricevimento del parere motivato, il Comune di Cinisello Balsamo - con comunicazione pervenuta all'Autorità il 29 gennaio 2020 - ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Comunale n.

16 del 28 gennaio 2020 (*“Approvazione nuovo schema di convenzione tra l’amministrazione comunale e le imprese esercenti l’attività funebre per l’esecuzione di servizi funebri a prezzi convenzionati per il biennio febbraio 2020-febbraio 2022”*) in grado di risolvere le perplessità concorrenziali sollevate dall’Autorità con il suddetto parere motivato.

Infatti, l’Amministrazione locale ha annullato la deliberazione oggetto del parere e, recependo i rilievi sollevati dall’Autorità, ha in tal senso introdotto delle conformi previsioni nel nuovo schema di convenzione. A riguardo, si richiamano l’art. 3 (Servizi funebri a prezzi convenzionati) secondo cui *“Il prezzo citato è esente da IVA e da intendersi come tetto massimo derogabile al ribasso da parte delle imprese funebri”* e l’art. 7 (Requisiti delle imprese) in forza del quale *“L’adesione alla presente convenzione è libera e aperta a tutte le imprese autorizzate ai sensi della vigente Legge Regionale n. 4 del 4 marzo 2019 e del vigente Regolamento della Regione Lombardia 9 novembre 2004 n. 6 e ss. mm. “Regolamento in materia di attività funebre e cimiteriale. Tutti i requisiti per l’adesione al Servizio devono permanere per tutta la durata della convenzione, pena la cancellazione dall’elenco”*.

Preso atto del nuovo schema di convenzione approvato dal Comune rispetto al parere motivato formulato ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, nella propria riunione del 4 febbraio 2020, l’Autorità ha deliberato l’archiviazione del procedimento, ritenendo che le circostanze comunicate siano suscettibili di rimuovere i dubbi concorrenziali espressi nel parere del 27 novembre 2019.

DIRITTI TELEVISIVI

SR34 - LEGA CALCIO SERIE A/ASSEGNAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI CAMPIONATI DI CALCIO 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

Provvedimento n. 28097

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 gennaio 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Lega Nazionale Professionisti è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, linee guida *“per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole”*, in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive *“condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione”*;

VISTO, inoltre, l'articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le Linee Guida di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 27 novembre 2019 e in data 14 gennaio 2020;

VISTI i contributi forniti in data 12 e 13 dicembre 2019 da alcuni operatori delle telecomunicazioni e da un soggetto attivo nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, nell'ambito della consultazione pubblica indetta dall'Autorità con delibera del 3 dicembre 2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, anche *“Lega Calcio Serie A”* o *“Lega Serie A”* o *“LNPA”*) associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (*“FIGC”*) che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. Essa organizza le seguenti competizioni sportive: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera.

2. La Lega Serie A, in qualità di organizzatore delle competizioni suddette, ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (c.d. Decreto Melandri), è contitolare, insieme alle società sportive che partecipano agli eventi, dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza. Secondo le previsioni del suddetto Decreto e dell'articolo 1, comma 3, lettera k), dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, quest'ultima è il soggetto preposto alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza¹.
3. In applicazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito, il "Decreto" o anche "Decreto Melandri"), la Lega Serie A ha trasmesso in data 27 novembre 2019 le Linee Guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 (di seguito, "Linee Guida").
4. Successivamente, in data 14 gennaio 2020, la Lega Serie A ha trasmesso una nuova versione delle Linee Guida revisionate in esito all'interlocuzione con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La nuova versione delle Linee Guida presenta un contenuto sostanzialmente analogo a quella comunicata in data 27 novembre 2019, se non per alcune modifiche redazionali su aspetti attinenti a materie di competenza della predetta Autorità, che esorbitano dalla presente valutazione.

II. IL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA

5. Le Linee Guida riguardano i diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio, organizzate dalla Lega Serie A: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.
6. Per tali competizioni, la Lega Serie A procederà alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi).
7. La Lega Serie A espletterà distinte procedure competitive di vendita centralizzata e formerà più pacchetti che si differenziano tra loro a seconda del mercato cui sono destinati e del carattere di

¹ L'articolo 1, comma 3, dello Statuto-Regolamento della Lega Serie A, nella versione approvata dall'Assemblea in data 1° luglio 2010, intitolato "Natura e attribuzioni", prevede che tale ente: "a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge o dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento; b. organizza, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 9 dello Statuto Federale, il Campionato di Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera, la Supercoppa Primavera; c. organizza, previa, se necessaria, delega da parte di altra Lega la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera; d. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali di cui sub b. e c. e ne fissa date ed orari; e. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radio cronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara; f. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi; g. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie; h. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle proprie associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune; i. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi; j. rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti tipo; k. in qualità di organizzatore della competizione nel senso definito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 (di seguito: Decreto), nonché contitolare dei diritti audiovisivi di cui al Decreto e relativi alle competizioni che organizza, li commercializza; l. rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi; m. detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse; n. rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo".

esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento. La composizione di ogni pacchetto e la disciplina che ne regola lo sfruttamento saranno descritte nel corrispondente invito a presentare offerte e seguiranno i criteri indicati nelle Linee Guida che di seguito vengono descritti.

8. Le Linee Guida definiscono i criteri di formazione dei seguenti pacchetti di diritti: (i) pacchetti esclusivi destinati al territorio nazionale; (ii) pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale; (iii) pacchetti da offrire agli operatori delle piattaforme emergenti; (iv) pacchetti audio (per le trasmissioni radiofoniche); (v) pacchetti destinati al mercato internazionale.

Criteri di formazione dei pacchetti esclusivi

9. I criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale sono disciplinati al punto 24 delle Linee Guida e vengono distinti in: a) criteri comuni a tutte le forme di trasmissione per utenti domestici e per esercizi commerciali degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A; b) criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per utenti domestici delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A (escluse interazioni tra i campi per la simultanea visione degli eventi in un unico contesto). Resta fermo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 9 del Decreto Melandri².

10. Il punto 24 ha cura di precisare, in un distinto punto c), che i criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per gli esercizi commerciali delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A (escluse per esempio interazioni tra i campi per la simultanea visione degli eventi in un unico contesto) saranno identici ai criteri che saranno adottati per gli utenti domestici.

11. Inoltre, per quanto riguarda la commercializzazione sul mercato nazionale, la Lega Calcio Serie A si prefigge in particolare di realizzare il miglior temperamento possibile dei diversi interessi in gioco, tenuto conto dei vincoli derivanti dal provvedimento n. 27784 del 20 maggio 2019, adottato a conclusione del procedimento *C12207 – Sky Italia/R2*, avviato a seguito della notifica dell'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione da parte di Sky Italia S.r.l. del controllo esclusivo di R2 S.r.l. (ramo *operation pay* di Mediaset Premium S.p.A.)³.

a) Criteri comuni a tutte le forme di trasmissione

12. Per quanto concerne i criteri comuni a tutte le forme di trasmissione, la Lega Serie A afferma che i singoli pacchetti vengono formati tenuto conto delle condizioni di mercato e quindi, ai fini dell'esercizio dei diritti audiovisivi, per singola piattaforma (vendita "per piattaforma") o secondo modalità di vendita che mettano in concorrenza le diverse piattaforme (vendita "per prodotto") ovvero con entrambe le modalità per una o più competizioni o per determinati eventi. Inoltre, la Lega Serie A intende tenere conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell'evoluzione dei *device*. Viene precisato che la predisposizione di offerte mirate alla singola piattaforma, tuttavia, non deve essere sostitutiva dell'offerta per le piattaforme storiche e a maggiore

² "È fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti".

³ In tale occasione l'Autorità ha rilevato che l'operazione determinava la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante del gruppo Sky sul mercato al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento (mercato della *pay-tv*), tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in tale mercato e nei mercati a esso connessi in virtù di legami di tipo verticale e conglomerale, disponendo, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi dell'operazione già realizzata.

diffusione. Inoltre, la commercializzazione consentirà la trasmissione in chiaro di immagini salienti in differita e di immagini correlate, tra cui le interviste.

13. Per la commercializzazione dei pacchetti di diritti esclusivi degli eventi relativi alle competizioni diverse dalla Serie A (Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Competizioni Primavera), la Lega Serie A procederà in conformità dell'articolo 7, comma 8, del Decreto Melandri⁴, che prevede di poter commercializzare anche un unico pacchetto per le trasmissioni in diretta. Quanto alle interviste ai tesserati, verrà predisposta una disciplina che valorizzi i contributi diretti dei protagonisti degli eventi.

14. L'equilibrio dei pacchetti tra contenuto dei diritti audiovisivi offerti e relativo prezzo minimo è individuato secondo ragionevolezza, tenendo conto della necessità di formare pacchetti commercialmente interessanti per gli operatori della comunicazione, anche in relazione alle aspettative degli utenti e alle modalità tecniche di fruizione degli eventi, fermo restando che i pacchetti possono essere tra loro di diverso contenuto e di diverso valore economico, il tutto al fine di favorire la competizione tra operatori e di permettere a più operatori di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse. Nel caso di pacchetti per prodotto, ad esempio, l'equilibrio dovrà essere ottenuto considerando l'ambito di estensione dell'esclusiva e le caratteristiche degli eventi – quali il grado di appetibilità degli stessi, definito, ad esempio, in relazione al seguito dei club che vi partecipano o alla data e ora di trasmissione e alla presenza contemporanea di altri eventi.

15. Le Linee Guida prevedono una riserva in favore delle società sportive per la commercializzazione dei diritti nel caso di esito negativo dell'assegnazione centralizzata. Inoltre, gli inviti a offrire indicheranno se la Lega Serie A metterà il segnale audiovisivo degli eventi a disposizione degli assegnatari dei diritti audiovisivi o se e per quali eventi la produzione audiovisiva dello stesso segnale sarà a carico dei medesimi assegnatari. Infine, verrà predisposta una disciplina per gli sfruttamenti pubblicitari concessi agli assegnatari debitamente descritta nel corrispondente invito a presentare offerte. È fatta salva la facoltà della Lega Calcio Serie A e delle società sportive di dare autonomamente corso, nel rispetto della normativa applicabile, a sfruttamenti pubblicitari non espressamente concessi agli assegnatari.

b) Criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per utenti domestici delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A

16. In ordine alle trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per utenti domestici delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A, le Linee Guida prevedono innanzitutto che l'offerta iniziale al mercato include, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari all'80% degli eventi.

17. In applicazione del principio dell'equilibrio tra pacchetti, la Lega Calcio Serie A precisa che il pacchetto più piccolo include: a) almeno un terzo delle gare del pacchetto più grande, qualunque sia la modalità di vendita (a titolo di esempio, se il pacchetto più grande ha ad oggetto 132 gare, il pacchetto più piccolo deve includerne almeno 44); e, in ogni caso, b) gare giocate in finestra oraria singola nell'arco del Campionato, in numero di almeno 30.

⁴ “Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonché quelle relative alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14, comma 4”.

18. In caso di vendita per piattaforma o in caso di vendita con entrambe le modalità per piattaforma e per prodotto (c.d. vendita mista), la commercializzazione degli eventi include un numero minimo di tre e un numero massimo di dodici pacchetti aventi ad oggetto la trasmissione integrale delle gare.

19. Ai soli fini di fissare i limiti relativi al numero di gare per pacchetto, le piattaforme vengono suddivise in tre fasce: la prima fascia, composta dalla piattaforma satellitare; la seconda fascia, composta dalla piattaforma digitale terrestre e la terza fascia, che ricomprende le rimanenti piattaforme (piattaforma *internet*, piattaforma *wireless* per le reti mobili, ecc.).

20. Fermo il divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i diritti di trasmissione degli eventi in diretta su tutte le piattaforme e in ossequio al divieto di posizioni dominanti di cui al citato articolo 9, comma 4, del Decreto Melandri, a nessun operatore è consentito di:

a) acquisire in esclusiva un numero di pacchetti superiore al numero totale offerto meno due, nel caso vengano predisposti sette o più pacchetti. A titolo di esempio, se la Lega Calcio Serie A offre al mercato in esclusiva otto pacchetti di dirette, un operatore può acquisirne al massimo sei. Sempre a titolo di esempio, se la Lega Calcio Serie A offre al mercato in esclusiva cinque pacchetti, un operatore può acquisirne al massimo quattro;

b) con riguardo ai pacchetti formati per piattaforma, acquisire pacchetti che contengano in esclusiva sui medesimi eventi piattaforme appartenenti a tutte le tre fasce. A titolo di esempio, un operatore non può acquisire più pacchetti che gli consentano di trasmettere in esclusiva i medesimi eventi attraverso la piattaforma satellitare (prima fascia), la piattaforma digitale terrestre (seconda fascia) e la piattaforma *internet* (terza fascia). Nel caso di vendita per piattaforma, la Lega Nazionale Professionisti Serie A non è tenuta a predisporre più pacchetti per ciascuna piattaforma.

21. In caso di vendita “per prodotto” la commercializzazione degli eventi include minimo tre e massimo cinque pacchetti aventi ad oggetto la trasmissione integrale in esclusiva delle gare, con divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette, nel rispetto del divieto di posizioni dominanti di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo n. 9/2008.

22. Le Linee Guida esprimono l’auspicio che il sistema sopra configurato favorisca gli investimenti per l’acquisizione dei diritti, riducendo il rischio che alcuni pacchetti rimangano invenduti, e aumenti il numero degli utenti/consumatori che possono fruire della visione degli eventi e vada incontro alle richieste dei consumatori/utenti.

23. Resta impregiudicata la possibilità della Lega Serie A di procedere a una distribuzione diretta dei propri prodotti audiovisivi anche in ipotesi diverse da quelle della mancata assegnazione di tutti o di alcuni dei pacchetti.

24. In particolare, il punto 18 delle Linee Guida ha cura di precisare che, pur nel mutato contesto competitivo, anche per la futura commercializzazione centralizzata di diritti audiovisivi, la LNPA persegue gli obiettivi di coniugare al meglio il conseguimento di adeguate risorse economiche con la possibilità degli utenti di accedere a un prodotto di qualità e a tal fine si propone di stimolare una effettiva concorrenza nel mercato, mediante un’equilibrata offerta del prodotto agli operatori della comunicazione. A tal fine a tutela del valore dei diritti la Lega Calcio Serie A procede a espletare la procedura competitiva relativa alle dirette rivolta agli operatori della comunicazione riservandosi, in caso di mancata assegnazione, di dare corso alle iniziative che le sono consentite in forza dell’articolo 13 del Decreto Melandri. Inoltre, si intende garantire, a tutela degli utenti, la più ampia

fruizione possibile del prodotto attraverso tutte le piattaforme disponibili; salvaguardare e migliorare le risorse economiche attraverso una commercializzazione dei diritti da avviare in modo sollecito, così da garantire la flessibilità necessaria a neutralizzare situazioni sfavorevoli di mercato; mantenere e ottimizzare l'accesso a un'unica fonte per l'approvvigionamento del segnale audiovisivo e garantire la qualità del prodotto e la verifica di conformità, grazie al mantenimento di omogenei *standard* di produzione e al rafforzamento dell'attività di coordinamento.

c) Criteri di formazione dei pacchetti non esclusivi

25. Quanto alla formazione dei pacchetti non esclusivi destinati al territorio nazionale (punto 25 delle Linee Guida), la Lega Serie A afferma il principio che lo sfruttamento dei diritti non esclusivi è consentito in forme che non pregiudichino lo sfruttamento dei diritti esclusivi. Nello specifico, verrà predisposta la commercializzazione di un pacchetto di diritti non esclusivi esercitabili in chiaro nell'intero territorio nazionale per la trasmissione di immagini salienti da determinarsi all'atto dell'offerta al mercato. Inoltre, verrà riservata a favore dell'emittenza locale una quota di diritti relativi alle immagini salienti.

26. La Lega Serie A potrà convertire da non esclusivi a esclusivi e viceversa i diritti non assegnati o abbinare diritti non esclusivi ai pacchetti esclusivi purché ciò non comporti pregiudizio alcuno a carico degli operatori che abbiano già acquisito diritti esclusivi in esito alle procedure competitive.

d) Criteri di formazione degli altri pacchetti di diritti

27. I pacchetti di diritti audiovisivi da offrire alle piattaforme emergenti, individuate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono esercitabili nel territorio nazionale e includono la prima differita o la prima trasmissione di immagini salienti degli eventi su base non esclusiva, a fronte di un corrispettivo da determinarsi in percentuale sui prezzi pagati dagli utenti, subordinatamente però al rispetto dei diritti già assegnati od oggetto degli inviti a presentare offerte già pubblicati. La Lega Serie A formerà i pacchetti nell'ottica di non pregiudicare lo sfruttamento dei diritti audiovisivi riservati agli altri assegnatari e potrà includere anche le Competizioni Primavera, a condizione che le piattaforme emergenti si facciano carico dei costi relativi alla produzione e alla trasmissione del segnale.

28. Per quanto riguarda i pacchetti relativi ai diritti audio, verrà predisposto un pacchetto di diritti con le dirette di tutti gli eventi del Campionato di Serie A da esercitare su base esclusiva in ambito nazionale. Inoltre, verranno predisposti anche dei pacchetti non esclusivi nazionali e locali, che comprenderanno fino a un massimo di quattro estratti sonori in diretta di eventi del Campionato di Serie A. Tali pacchetti saranno individuati in modo tale che la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento dei pacchetti degli altri assegnatari e faccia salvo l'esercizio del diritto di cronaca.

29. Per ciò che concerne i pacchetti di diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale, le Linee Guida hanno cura di precisare al punto 28 che i criteri di formazione di tali pacchetti terranno conto delle continue dinamiche evolutive dei mercati di riferimento anche rispetto a determinate aree geografiche. Pertanto, la LNPA attuerà forme di commercializzazione orientate alle suddette logiche di mercato e potrà, anche rispetto a singole aree geografiche, procedere alla commercializzazione dei diritti audiovisivi operando in proprio con apposite sue strutture o mediante l'identificazione di uno o più intermediari.

30. In entrambi i casi il soggetto o i soggetti assegnatari dei diritti audiovisivi devono obbligarsi ad attuare una strategia di distribuzione e diffusione orientata a salvaguardare la fruizione degli

eventi nei territori esteri in cui sia forte la presenza di comunità italiane a beneficio delle quali può essere previsto un livello minimo di diffusione anche in lingua italiana, orientata a massimizzare la visibilità degli eventi. Lo sfruttamento dei diritti audiovisivi è licenziato per territorio e la relativa disciplina può prevedere limitazioni che non contravvengano al diritto nazionale e/o comunitario ove applicabili. Le trasmissioni devono salvaguardare l'immagine e il valore della competizione e della Lega Calcio Serie A e potranno essere commercializzati i diritti audio.

Le procedure di assegnazione

31. Il punto 29 delle Linee Guida stabilisce che la commercializzazione dei diritti audiovisivi si svolge in base alle regole del diritto privato, evidenziando che all'atto dell'espletamento delle procedure competitive e dell'assegnazione dei diritti audiovisivi compresi nei pacchetti, la LNPA opera nell'esercizio della sua autonomia privata.

Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio nazionale possono aderire gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, non siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

32. Se previsto dalla normativa vigente, gli operatori della comunicazione devono essere in possesso del titolo abilitativo, anche se acquisito in altro Stato dello Spazio Economico Europeo, per la trasmissione sul territorio italiano mediante una delle piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi o, nel caso di vendita per singola piattaforma, devono essere in possesso del titolo abilitativo, se previsto dalla normativa, per la trasmissione sul territorio italiano mediante la piattaforma in questione.

33. I soggetti, per essere ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione:

- devono essere primari operatori del settore nazionale e internazionale, intendendosi per tali gli operatori in grado di disporre di una capacità distributiva con adeguata copertura del territorio nazionale "*(dispongano di capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno il 50% della popolazione italiana nel territorio nazionale riguardo ai pacchetti per il mercato nazionale)*", dei mezzi e dell'organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione, secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte;

- non devono trovarsi in situazione di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad altri operatori della comunicazione o a intermediari indipendenti partecipanti alla procedura per i medesimi pacchetti. Si precisa che tale situazione costituisce causa di esclusione dalla procedura relativa agli specifici pacchetti.

34. Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio internazionale possono aderire operatori della comunicazione, agenzie e altri intermediari di qualsiasi nazionalità. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione per il territorio internazionale devono possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione internazionale dei diritti audiovisivi riferiti al calcio, in particolare sulla base di un proprio *management* esperto di tali mercati internazionali, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai

soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte.

35. Non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive operatori della comunicazione e/o intermediari per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione. Non sono altresì ammessi a partecipare i soggetti con i quali sia pendente un contenzioso per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi ad oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito a procedure competitive precedenti, eccezion fatta per quei soggetti che abbiano corredato l'offerta con garanzia fideiussoria per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto.

36. In base al punto 31 delle Linee Guida, la notizia dell'avvio di procedure competitive relative a pacchetti offerti in esclusiva e dei relativi termini per l'invio delle offerte è pubblicata "*su due quotidiani a diffusione nazionale*", sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A e diffusa mediante apposito comunicato stampa in pari data.

37. Nel sito ufficiale della Lega Calcio Serie A saranno analiticamente descritti i contenuti dei pacchetti offerti al mercato, unitamente alle condizioni essenziali di assegnazione. I termini di presentazione delle offerte sono fissati secondo criteri di ragionevolezza e comunque, tenuto anche conto dell'eventuale portata innovativa della configurazione dei pacchetti, non sono inferiori a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte, in modo da garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati uguali opportunità di presentare la propria offerta, con piena conoscenza delle condizioni essenziali di assegnazione.

38. Ogni offerta di acquisizione deve essere redatta in conformità al modello predisposto dalla LNPA inserito all'interno dei relativi inviti a offrire, in lingua italiana e/o in lingua inglese nel caso di offerte per il mercato internazionale, su carta intestata dell'offerente e sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* o da un procuratore speciale autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da allegare all'offerta stessa. Le offerte devono essere depositate in busta chiusa presso la sede legale della Lega Calcio Serie A entro il termine previsto dal corrispondente invito a offrire.

Ogni singola busta deve contenere, a pena di esclusione, una singola offerta per un solo pacchetto. Le offerte sono, così come ricevute, custodite e conservate nella cassaforte della Lega Calcio Serie A.

In alternativa, per quanto riguarda gli inviti a offrire per il mercato internazionale, le offerte potranno essere presentate in modalità telematica, tramite una piattaforma di cui la Lega Calcio Serie A darà opportuna informazione nei relativi inviti a offrire.

39. Entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle offerte il Presidente della Lega Calcio Serie A o, in caso di suo impedimento, l'Amministratore Delegato o altro funzionario dallo stesso incaricato, apre le buste alla presenza di un notaio.

40. In base al punto 34, la LNPA valuta l'ammissibilità delle offerte in base ai criteri previsti nelle Linee Guida e ammette a partecipare alla procedura i soli soggetti, tra gli offerenti, che (i) siano in possesso dei, e incondizionatamente accettino, i requisiti, i limiti e gli obblighi tutti previsti nelle Linee Guida e nel pertinente invito a offrire; (ii) offrano garanzie di adempimento che la Lega Calcio Serie A giudichi soddisfacenti con giudizio discrezionale; (iii) dispongano di capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno il 50% della popolazione italiana nel territorio nazionale riguardo ai

pacchetti per il mercato nazionale. La LNPA considererà come irricevibili le offerte sottoposte a qualsiasi tipo di condizione.

41. Delle offerte che risultano ammesse a partecipare alla procedura, la LNPA redige graduatoria con apposito verbale sulla base del prezzo contemplato da ciascuna offerta, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea della Lega Calcio Serie A appositamente convocata e che si riunirà in un termine inferiore ai cinque giorni dal termine di presentazione delle offerte e procede in tale sede all'assegnazione dei diritti.

42. L'Assemblea della Lega Calcio Serie A procede all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle Linee Guida e dagli inviti a presentare offerte. Viene redatto apposito verbale delle assegnazioni che viene inviato in via riservata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e viene reso pubblico, mediante pubblicazione sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A, l'elenco dei licenziatari e dei pacchetti a ciascuno di essi assegnati.

43. In base al punto 35, il prezzo dei diritti audiovisivi è di volta in volta individuato ovvero approvato dalla LNPA secondo ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato in modo da essere adeguato al contenuto del pacchetto. A prescindere dalla procedura di vendita adottata per ciascun pacchetto, il prezzo dei diritti determinato dalla LNPA in relazione a un pacchetto non attribuisce in alcun caso al relativo assegnatario il diritto di contestazione del prezzo determinato a carico degli assegnatari di altri pacchetti.

44. Nel caso di uno o due pacchetti non assegnati (punto 36 delle Linee Guida), la Lega Calcio Serie A decide se attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva o dare corso a trattative private, procedendo con questa seconda modalità, in particolare, *“quando le condizioni della procedura competitiva svolta e/o i suoi esiti rendano ingiustificati o sproporzionati, anche nell'interesse di una tempestiva assegnazione [,] gli oneri o i tempi di una nuova procedura competitiva (a titolo esemplificativo nel caso in cui vi fosse un unico offerente o le offerte ricevute fossero di entità vicina al raggiungimento del prezzo minimo): in entrambi i casi la Lega si riserva di apportare modifiche ai pacchetti medesimi. Inoltre, la Lega procederà a trattativa privata quando i tempi necessari per la nuova procedura risultino inadeguati rispetto all'avvio del nuovo campionato”*.

Dell'avvio di trattative private viene dato invito a partecipare sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A nel termine massimo di trenta giorni dalla data fissata per l'apertura delle offerte o dalla data in cui i diritti rientrano nella disponibilità della Lega Calcio Serie A.

45. Alle trattative private sono ammessi tutti i soggetti che abbiano comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'invito a parteciparvi. Il termine per l'adesione alla trattativa privata non può essere inferiore a quattro giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'invito a parteciparvi. In situazioni di urgenza il predetto termine è ridotto a due giorni lavorativi. Ciascuna trattativa privata deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle adesioni alla stessa.

Ogni trattativa privata relativa ai diritti esclusivi da esercitarsi nel territorio nazionale si svolgerà in un'unica giornata presso la sede della Lega Calcio Serie A. I soggetti partecipanti saranno uditi contestualmente ma separatamente in apposite salette. Eventuali modifiche ai pacchetti saranno comunicate dalla Lega Calcio Serie A in sede di trattativa, al termine della quale ognuno dei

partecipanti dovrà presentare l'offerta mediante deposito della stessa in busta chiusa consegnata al notaio presente nella sede della Lega Calcio Serie A incaricato della ricezione. Il notaio procederà all'apertura delle buste entro un'ora dalla presentazione delle offerte.

46. Per quanto attiene ogni trattativa privata relativa ai diritti esclusivi nel territorio internazionale ognuno dei partecipanti sarà udito o direttamente presso la sede della Lega Calcio Serie A o con collegamento in video conferenza. La Lega Calcio Serie A, al termine delle audizioni, comunicherà la chiusura della trattativa privata con comunicazione pubblicata sul proprio sito ufficiale, nella quale sarà indicato il termine di presentazione delle offerte. I soggetti partecipanti potranno depositare le offerte nel rispetto delle modalità previste dal paragrafo 32. Il notaio procederà all'apertura delle buste entro un'ora dalla presentazione delle offerte.

Dell'esito di ciascuna trattativa privata viene data notizia sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A.

47. Qualora, in sede di trattativa privata, nel corso dei suddetti sessanta giorni, la LNPA non riceva alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, può intraprendere nuove procedure competitive ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori trenta giorni, sulla base anche di nuove composizioni dei pacchetti.

L'eventuale esito negativo delle procedure competitive deve essere dichiarato dalla competente Assemblea della Lega Calcio Serie A.

Resta ferma, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare e la facoltà di distribuzione diretta.

48. Il punto 36 *bis*, con riferimento ai pacchetti di diritti audiovisivi esclusivi relativi alle dirette di una determinata competizione, prevede che la Lega Serie A si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema di diritti audiovisivi esclusivi posti in vendita.

49. Pertanto, qualora anche uno solo dei detti pacchetti posti in vendita non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Calcio Serie A ha facoltà, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti medesimi:

a) di avviare una nuova procedura competitiva per i pacchetti relativi alle dirette, coniugando in tal modo la possibilità di riformulare l'offerta dei pacchetti – quando questi non sono aggiudicati – con le garanzie associate alle procedure competitive; oppure

b) di passare a trattativa privata nei termini e con le modalità previsti al precedente paragrafo 36. In tale ipotesi, l'eventuale fase della trattativa privata deve essere comunque improntata al rispetto dei principi propri delle procedure competitive, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di garantire ai partecipanti alla procedura in questione condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

Restano fermi, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare e di distribuzione diretta.

50. Dell'avvio di trattative private verrà data notizia sul sito ufficiale della Lega Serie A mediante pubblicazione di apposito invito a partecipare. Alle trattative private saranno ammessi tutti i soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse rispondendo all'invito a parteciparvi.

51. Eventuali modifiche alla composizione dei pacchetti determinate dalla Lega Serie A nel corso o in esito alla trattativa privata che comportino forme di sfruttamento dei diritti originariamente offerti al mercato sostanzialmente diverse o ulteriori, o loro sostanziali riduzioni, saranno

tempestivamente e contestualmente comunicate per iscritto ai soli soggetti che abbiano manifestato interesse alla trattativa privata e siano stati ammessi a parteciparvi. Nella medesima comunicazione, la Lega Serie A indicherà i prezzi minimi dei pacchetti, se previsti, e il termine per la presentazione delle offerte.

52. Le fasi di trattativa non potranno protrarsi per più di sessanta giorni. Ove nei predetti sessanta giorni la Lega Serie A non abbia ricevuto alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, potrà intraprendere nuove procedure competitive ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori trenta giorni, sulla base anche di nuove composizioni dei pacchetti.

53. Nel caso di pacchetti rientrati nella disponibilità della LNPA a seguito della risoluzione di un contratto di licenza o per altra causa, tale soggetto organizzatore si riserva di intraprendere nuove procedure competitive tramite invito a offrire o trattative private (in caso di urgenza) e/o utilizzare i diritti audiovisivi attraverso il proprio canale tematico o le altre forme distributive previste dalle Linee Guida.

54. Per ciò che concerne i diritti audiovisivi non esclusivi, questi saranno determinati dalla LNPA contestualmente all'avvio delle procedure competitive relative ai diritti audiovisivi offerti in esclusiva. Essi, in pendenza di contratti di licenza, potranno essere modificati esclusivamente nel caso in cui non siano pregiudicati i diritti audiovisivi esclusivi per il territorio italiano.

55. L'assegnazione dei pacchetti non esclusivi sarà perfezionata dalla LNPA nei confronti di tutti gli operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino le condizioni di vendita offrendo il prezzo richiesto.

56. Qualora la LNPA, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Melandri⁵, intenda procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi di una competizione esercitabili nel territorio italiano a un intermediario indipendente, svolgerà un'apposita procedura competitiva. L'assegnazione dei diritti avviene tramite procedura competitiva avente i medesimi criteri previsti per l'assegnazione diretta dei diritti esclusivi (punto 39).

Diritti assegnati e non esercitati

57. Ciascun assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi nel rispetto delle Linee Guida e di tutte le prescrizioni dell'invito a presentare offerte relativo al pacchetto ad esso aggiudicato, del Regolamento Produzioni Audiovisivi, delle Linee Editoriali, degli altri regolamenti e delle comunicazioni della Lega Calcio Serie A nonché della normativa sportiva nazionale e internazionale in quanto applicabili e nel rispetto del Codice Media e Sport e di tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse.

58. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008 è fatto divieto agli operatori della comunicazione assegnatari di sub-licenziare a terzi e comunque consentire loro l'esercizio di diritti audiovisivi.

59. Ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 9/2008, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a sub-concedere in licenza i diritti stessi

⁵ “Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva”.

senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie prevedendo nei contratti di sub-licenza stipulati con gli operatori il diritto discrezionale per la Lega Calcio Serie A di risolvere, previa diffida ad adempiere, l'assegnazione al licenziatario e di subentrare nei suddetti contratti qualora le condizioni patrimoniali dell'intermediario indipendente (ritardo superiore ai trenta giorni nel pagamento di una delle rate di licenza) siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che il licenziatario adempia tempestivamente o presti, altrettanto tempestivamente, idonea garanzia.

III. I CONTRIBUTI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

60. Il 3 dicembre 2019 è stata avviata la consultazione pubblica concernente le Linee Guida predisposte dalla Lega Serie A e trasmesse in data 27 novembre 2019.

61. I contributi alla consultazione pubblica sono pervenuti in data 12 e 13 dicembre 2020, da parte di tre operatori delle telecomunicazioni e da una società attiva nella commercializzazione di diritti audiovisivi che ha articolato una richiesta di chiarimenti alla LNPA su alcuni punti delle Linee Guida.

62. In data 20 dicembre 2019, la LNPA ha avuto accesso al contenuto dei contributi nella loro versione non riservata.

63. Di seguito si procede a una sintetica descrizione del contenuto dei contributi per area tematica.

64. In via preliminare, nel contributo prodotto da un operatore attivo nella commercializzazione di diritti audiovisivi, è stato rappresentato che le Linee Guida non menzionano se non in termini generici il progetto del c.d. Canale di Lega che, sulla base di notizie di stampa, è stato oggetto di avanzate trattative.

65. Nei contributi degli operatori delle telecomunicazioni vengono evidenziate problematiche concorrenziali nei mercati interessati dalla commercializzazione dei diritti, derivanti dall'elevato livello di concentrazione e da una relazione di ancora prevalente complementarità tra OTT e piattaforme DTH e DTT, che determina vincoli d'acquisto per l'operatore dominante con impatto significativo sulle possibili dinamiche di offerta nelle procedure competitive.

66. Inoltre, è stata rappresentata l'esigenza di procedere a una rapida identificazione della piattaforma mobile in tecnologia 5G quale piattaforma emergente per poter accedere a condizioni agevolate all'acquisizione dei diritti audiovisivi Serie A, a copertura del triennio 2021/2024.

67. In generale, nei contributi pervenuti viene osservata una forte accelerazione dei processi di consolidamento e integrazione tra mondo delle telecomunicazioni e settore dei media audiovisivi, che pongono al centro la gestione di contenuti *premium* quale strumento in grado di conquistare e possibilmente fidelizzare nuovi clienti, aumentando il livello di competitività nelle offerte.

68. Per quanto concerne i criteri per la formazione dei pacchetti, in gran parte dei contributi, presentati principalmente da soggetti attivi sulla piattaforma *internet*, è stato sottolineato che i meccanismi di assegnazione devono consentire un pieno sfruttamento dei diritti da parte dei soggetti attivi nell'offerta tramite piattaforme *internet* nell'ambito di offerte commerciali che possano risultare per i consumatori effettivamente competitive con quelle di operatori di altre piattaforme.

69. Peraltro, è stato fatto presente che rispetto alla formulazione in concreto dei pacchetti, modificabili anche nel passaggio alla fase delle trattative private, la LNPA gode di un elevato grado

di discrezionalità come anche in ordine ai poteri di modifica del *format* e agli orari della competizione.

70. In diversi contributi viene rilevato come tale discrezionalità non consente, nella fase di predisposizione delle Linee Guida, di poter valutare la presenza o meno di eventuali vincoli competitivi, determinando di fatto l'impossibilità per i soggetti partecipanti di elaborare valutazioni compiute sui possibili scenari e sui relativi investimenti da sostenere per la partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi sportivi.

71. In ogni caso, alla luce dell'esperienza maturata nell'assegnazione relativa al precedente triennio, un operatore di telecomunicazione nel proprio contributo ha auspicato che venga data priorità alla commercializzazione per prodotto che, proprio nell'ultima procedura di assegnazione svolta, ha consentito l'ingresso di un nuovo *player* (Perform). Tale circostanza, secondo l'operatore, ha rappresentato un segnale importante di evoluzione del mercato e ha inoltre portato gli utenti a conoscere nuove tecnologie e modalità di fruizione dei contenuti.

72. Inoltre, il medesimo operatore ha posto il dubbio se, da un punto di vista strettamente pratico e tecnologico, sia attuale la distinzione delle piattaforme in satellite, DTT e rimanenti, stante la loro natura ibrida e tenuto conto che esse tendono a convergere e intersecarsi tra loro. Una piattaforma DTT pura sarebbe oggi difficilmente individuabile a seguito della cessata attività della piattaforma Mediaset Premium. Allo stesso tempo, la preferenza per una vendita per prodotto non dovrebbe comunque determinare un'eccessiva parcellizzazione dei diritti. Infatti, sarebbe necessario garantire un certo grado di fidelizzazione degli utenti, fondamentale in relazione a una trasmissione di eventi che si estende per un arco temporale di una certa entità. Nella prospettiva di garantire lo svolgimento di un gioco competitivo fra più operatori attivi in diverse piattaforme, in alcuni contributi si evidenzia che sarebbe auspicabile che in sede di bando siano espressamente consentiti accordi commerciali volti alla ritrasmissione dei contenuti per consentire alla clientela finale di fruire del contenuto in questione senza che vi sia soluzione di continuità.

73. Nei contributi di un operatore attivo nella commercializzazione dei diritti e di un operatore delle telecomunicazioni, viene menzionato il richiamo contenuto al punto 13 delle Linee Guida al provvedimento dell'Autorità n. 27784 del 20 maggio 2019, adottato a conclusione del procedimento C12207 – *Sky Italia/R2*, e si fa presente che in sede di bando la LNPA dovrà specificare quali sono le strategie di commercializzazione che la stessa intende seguire per adeguarsi alle indicazioni contenute nel predetto provvedimento, soprattutto nell'ipotesi in cui Sky risulti aggiudicataria di diritti relativi alla piattaforma *internet* rispetto alla quale tale operatore è sottoposto a un divieto di sfruttamento. Per tale ipotesi, viene proposto alla LNPA di prevedere espressamente un obbligo di *sub-licenza*.

74. Un operatore delle telecomunicazioni ritiene necessario che le nuove Linee Guida e le future regole di gara per la vendita dei diritti sportivi da parte della LNPA siano articolate in modo da rendere realmente contendibili tutti i diritti oggetto delle procedure di aggiudicazione con riferimento a tutte le piattaforme e cioè diritti satellitari, per il digitale terrestre e per lo sfruttamento via *internet* (c.d. "*diritti Internet*") per consentire lo sviluppo di concorrenza nel mercato.

75. Si evidenzia il particolare rilievo che assumono i "*diritti Internet*" il cui sfruttamento dovrebbe essere consentito ai *newcomer* nel mercato dei contenuti audiovisivi, quali gli operatori delle comunicazioni. Pertanto, si ritiene necessaria la commercializzazione dei diritti sportivi sulla piattaforma *internet* in modalità non esclusiva, secondo meccanismi di *revenue sharing* ed evitando

l'aggiudicazione a un solo operatore, soprattutto se di grandi dimensioni. Si ritiene tuttavia opportuno sottolineare che, nell'ambito della commercializzazione di "diritti Internet", in considerazione della menzionata decisione dell'Autorità, sia opportuna una predisposizione dei pacchetti per piattaforma, in modo tale da stimolare il confronto competitivo nei relativi mercati a valle.

76. In via connessa, si ritiene necessario che i pacchetti dei "diritti Internet" abbiano una quantità nonché una qualità di eventi in termini di appetibilità – in relazione ad esempio al seguito dei club che vi partecipano o alla data e ora di trasmissione e alla presenza contemporanea di altri eventi – paragonabili a quelli previsti per altre piattaforme.

77. Per quanto concerne l'identificazione dei soggetti ammessi a partecipare alla gara, un partecipante alla consultazione ha rilevato che le Linee Guida presentano una significativa modifica rispetto a quelle redatte per precedenti cicli di assegnazione dei diritti delle competizioni della Lega Serie A.

78. Invero, in precedenti cicli di vendita era previsto che i soggetti, per essere ammessi a partecipare, non dovessero trovarsi in situazione di controllo o collegamento, con un espresso rinvio ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (TUSMAR), rispetto ad altri operatori della comunicazione o a intermediari indipendenti partecipanti alla procedura, stabilendo per tali ipotesi l'esclusione dalla gara. Invece, le Linee Guida oggetto della presente valutazione hanno eliminato il riferimento alle citate disposizioni del TUSMAR, ove è presente anche un riferimento alla rilevanza del controllo di fatto, sostituendolo con un rinvio all'articolo 2359, comma 1, del Codice Civile che fa riferimento esclusivamente alle ipotesi di controllo.

79. Infine, nel contributo prodotto da un operatore attivo nella commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi, è stata rilevata una scarsa chiarezza del punto 29 delle Linee Guida, relativo al divieto di partecipazione di soggetti con i quali vi sono contenziosi per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti in precedenti contratti aventi ad oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito a procedure competitive precedenti, salvo la prestazione di idonea garanzia fideiussoria.

80. Sono state inoltre formulate osservazioni in merito ad alcune indicazioni riportate nelle Linee Guida attinenti alle modalità e alla disciplina che regola lo svolgimento della gara.

81. Per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi di avvio delle procedure, posto che l'articolo 7, comma 5, del Decreto Melandri stabilisce come obbligatoria la pubblicazione su due dei principali quotidiani nazionali, è stato fatto presente che tale indicazione è stata sostituita con il riferimento alla pubblicazione sul sito istituzionale della LNPA.

82. In ordine alle modalità di presentazione e di valutazione delle offerte, oltre a ribadirsi che il criterio del prezzo dovrebbe essere predominante per la sua oggettività in sede di assegnazione, senza che sia dato ingresso ad altri parametri di opinabile rilievo, si rileva una rigidità della clausola prevista nel punto 24, che considera irricevibili le offerte sottoposte a qualsiasi condizione, nella misura in cui essa potrebbe determinare una riduzione del numero di offerte.

83. Circa lo svolgimento delle trattative private, oltre a essere state formulate riserve sulla previsione di un periodo ridotto per lo svolgimento delle stesse, pari a una sola giornata, è stato rappresentato che il termine delle stesse dovrebbe essere indicato dalla LNPA nell'avviso con cui essa decida di procedere a tale modalità di assegnazione e contestualmente andrebbe indicato il

termine per la presentazione delle offerte, analogamente a quanto avvenuto in precedenti cicli di gare.

84. Infine, è stato rilevato che i termini per la presentazione delle stesse siano fissati in non meno di trenta giorni, in modo tale da garantire a tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla gara di disporre di un margine temporale sufficiente per pianificare appropriatamente i propri investimenti.

85. Un operatore attivo nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ha sviluppato nel suo contributo considerazioni con riferimento specifico alla sezione delle Linee Guida relativa ai diritti per la visione delle gare organizzate dalla Lega Serie A in territori diversi dall'Italia (c.d. diritti internazionali), evidenziando le peculiarità di tali diritti rispetto a quelli nazionali, tale da richiedere diversi criteri di formazione dei pacchetti in considerazione delle dinamiche evolutive delle macro-aree geografiche interessate.

IV. VALUTAZIONI

Considerazioni preliminari

86. L'obiettivo fondamentale del Decreto Legislativo n. 9/2008 è quello di realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. A tal fine, gli articoli 6 e 7 del Decreto impongono all'organizzatore della competizione di mettere tutti gli operatori di tutte le piattaforme in condizione di concorrere per acquisire i diritti audiovisivi, attraverso apposite procedure competitive idonee a garantire ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto, il predetto Decreto Legislativo prevede un intervento *ex ante* dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che valuta e approva le Linee Guida predisposte dall'organizzatore della competizione prima di procedere alla gara.

87. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

88. Ciò posto, l'Autorità intende effettuare osservazioni in merito alle Linee Guida trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 27 novembre 2019, ritenendo opportuno ricordare che laddove in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale i soggetti interessati non si attengano alle sue indicazioni e adottino comportamenti tali da pregiudicare la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori, essa è chiamata a intervenire, ricorrendo ai poteri che la Legge n. 287/1990 e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE") le conferiscono.

89. In particolare, in questa sede, l'Autorità è chiamata a esaminare le Linee Guida ai fini dell'approvazione, previo accertamento, per i profili di competenza, della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del Decreto stesso (articolo 6, comma 6).

90. All'uopo, le valutazioni di seguito svolte avranno ad oggetto unicamente il testo delle Linee Guida trasmesso in data 27 novembre 2019 dalla LNPA, tenendo conto delle principali osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica e più in generale delle dinamiche competitive che si sono manifestate nel territorio nazionale con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per le competizioni organizzate dalla LNPA.

91. Rispetto ad altre ipotesi di commercializzazione dei diritti audiovisivi, come ad esempio la realizzazione di un canale tematico diretto della LNPA, prospettate in alcuni contributi alla consultazione pubblica, si rappresenta che allo stato esse non sono state portate a conoscenza dell'Autorità da parte della LNPA. Inoltre, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 9/2008, esse esulano dalla valutazione delle Linee Guida che riguardano esclusivamente la commercializzazione dei diritti e non la realizzazione di una piattaforma distributiva e di un canale tematico ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Decreto Legislativo n. 9/2008. Pertanto tale ipotesi non è oggetto della presente valutazione.

92. In merito ai costi di accesso al segnale, agli *standard* qualitativi e alle modalità della produzione televisiva, su cui sono state svolte considerazioni in sede di consultazione pubblica, si osserva che la disciplina è demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Decreto. Pertanto, esse non sono oggetto della presente valutazione.

Le dinamiche competitive in tema di commercializzazione dei diritti calcistici

93. Ai fini della valutazione del contenuto delle Linee Guida trasmesse dalla LNPA, oltre che delle modalità di commercializzazione che il soggetto che predisporrà il bando intenderà adottare, appare utile in questa sede svolgere alcune considerazioni sull'attuale stato delle dinamiche competitive fra gli operatori che hanno commercializzato i diritti audiovisivi in esame nel triennio 2018/2021.

94. Al riguardo, è utile richiamare alcune considerazioni in fatto contenute nel provvedimento dell'Autorità n. 27784 del 20 maggio 2019, adottato a conclusione del procedimento *C12207 – Sky Italia/R2*, peraltro menzionato espressamente in alcuni contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica. In particolare, appaiono utili gli elementi che si evincono dall'analisi delle abitudini dei consumatori nell'ambito dell'acquisto di contenuti audiovisivi *premium* nelle diverse piattaforme e più in generale nella combinazione fra offerte televisive e offerte *internet*. L'ampia analisi svolta ha permesso di esaminare il rapporto fra gli operatori attivi su piattaforme OTT e i soggetti che distribuiscono i propri contenuti avvalendosi delle piattaforme tradizionali DTH e DTT.

95. Nel predetto provvedimento, è stata osservata la presenza di una ancora limitata sostituibilità – soprattutto per i contenuti calcistici – tra le offerte presenti nelle piattaforme tradizionali (DTT e DTH) e le offerte a pagamento presenti nelle piattaforme *internet* (OTT). Tale limitata sostituibilità è dovuta sia a fattori legati alle caratteristiche delle reti di comunicazione elettronica in Italia, sia alla scarsa incidenza delle offerte OTT in termini di contenuti, che hanno di fatto reso tali offerte a pagamento più un completamento delle offerte tradizionali che un vincolo concorrenziale.

96. Ad esempio, con specifico riferimento ai diritti sportivi, è stato osservato che i clienti di Dazn hanno sottoscritto per il 77,9% anche le offerte Sky (DTH, DTT, Fibra) e solo il 7,8% degli stessi ha esclusivamente un abbonamento a Dazn.

97. Alla luce del quadro fattuale descritto, appare necessario considerare che l'operatore *pay-tv* Sky Italia appare essere un interlocutore fondamentale per la vendita dei diritti audiovisivi della Serie A, in quanto tale operatore ha attualmente contrattualizzato la quasi totalità degli utenti interessati a tale tipologia di contenuti. Al fine di favorire la concorrenza, quindi, appare necessario tenere in considerazione tale nuovo contesto venutosi a creare con la realizzazione della concentrazione *C12207 – Sky/R2* e l'uscita dal mercato di Mediaset Premium.

98. Pertanto, come meglio illustrato nella sezione immediatamente successiva, l'articolazione dei pacchetti dovrà necessariamente essere tale da consentire a piattaforme diverse da quella satellitare di rappresentare alternative in grado di esercitare una pressione concorrenziale in primo luogo in termini di abbassamento del livello generale dei prezzi praticati ai consumatori finali per la visione delle partite della LNPA. In tale prospettiva, tenuto conto degli investimenti da effettuare, le offerte fruibili sulla piattaforma DTT e su quella *internet* dovrebbero rappresentare un'alternativa a quella del DTH, appetibile soprattutto rispetto alla componente di prezzo, posto che non potrebbero essere in grado di garantire livelli qualitativi del servizio pari a quelli attualmente fruibili sul satellitare (si pensi, ad esempio, alla qualità delle immagini in 4K).

99. In generale, si auspica che l'assegnazione possa permettere la creazione di offerte all'ingrosso – che siano disponibili contemporaneamente su più piattaforme e più operatori *pay-tv* – tramite l'assegnazione a soggetti non verticalmente integrati o mediante la commercializzazione diretta agli utenti, utilizzando i servizi tecnici delle piattaforme esistenti. Infatti, soprattutto per le piattaforme *internet*, si osserva che gli operatori delle comunicazioni elettroniche hanno predisposto delle proprie piattaforme *pay-tv* (ad esempio, TIM Vision e Vodafone TV). Tuttavia, anche alla luce della ancora bassa base clienti e dell'assenza di un'esperienza consolidata di tipo editoriale di tali operatori, in tali piattaforme è possibile reperire principalmente canali di editori terzi od offerte OTT di altri operatori.

I pacchetti e la loro articolazione

100. In ordine ai pacchetti e alla loro articolazione, il punto 24 delle Linee Guida presenta una formulazione delle previsioni volta a fornire alcune indicazioni generali in merito alla composizione dei singoli pacchetti e all'esigenza che gli stessi contengano eventi fra loro coincidenti, oltre che al numero massimo di pacchetti che possono essere assegnati a un singolo soggetto.

101. Più nello specifico, i criteri di formazione dei pacchetti presenti nelle Linee Guida prevedono una disciplina generale riguardante tutti i pacchetti (punto 24, lettera a), recante “*criteri comuni a tutte le forme di trasmissione per utenti domestici e per esercizi commerciali degli eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A*”, integrata da ulteriori previsioni per le “*trasmissioni integrali in esclusiva, in tempo reale e per utenti domestici delle immagini degli eventi del Campionato di Serie A*” (punto 24, lettera b).

102. Con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti previsti, la lettera b) del punto 24, applicabile alle trasmissioni integrali destinate tanto a utenti domestici del Campionato di Serie A quanto a soggetti attivi nell'esercizio di attività di intrattenimento in locali commerciali, prevede due criteri di determinazione dell'equilibrio dei pacchetti:

- a) criterio quantitativo: il pacchetto più piccolo include almeno un terzo delle gare del pacchetto più grande, qualunque sia la modalità di vendita (33%-67%);
- b) criterio qualitativo: il pacchetto più piccolo include gare giocate in finestra oraria singola (non definita nelle Linee Guida) nell'arco del Campionato, in numero di almeno trenta.

103. Inoltre, in caso di vendita per piattaforma o in caso di vendita mista, si prevede che la commercializzazione degli eventi include un numero minimo di tre e un numero massimo di dodici pacchetti aventi ad oggetto la trasmissione integrale delle gare. Le piattaforme vengono suddivise in tre fasce (I. satellitare; II. digitale terrestre; III. *internet* e rimanenti piattaforme). Oltre al divieto posto dalla cosiddetta *no single buyer rule*, si prevede un divieto di acquisire in esclusiva un numero

di pacchetti superiore al numero totale offerto meno due, nel caso vengano predisposti sette o più pacchetti. Con riguardo ai pacchetti formati per piattaforma, è previsto il divieto di acquisire pacchetti che contengano in esclusiva sui medesimi eventi piattaforme appartenenti a tutte le fasce.

104. In caso di vendita “per prodotto”, si prevede che la commercializzazione degli eventi includa minimo tre e massimo cinque pacchetti aventi ad oggetto la trasmissione integrale in esclusiva delle gare, con divieto per un singolo operatore di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti contenenti le dirette.

105. Si ritiene che tali criteri – sebbene caratterizzati da un certo livello di dettaglio – non consentono in questa fase di apprezzare l’effettivo equilibrio che si verrà a determinare in sede di predisposizione dei pacchetti e, dunque, di poter verificare in concreto la conformità dei pacchetti, che saranno definiti in sede di invito a offrire, al citato articolo 8 del Decreto Melandri. Infatti, tale equilibrio non dipende esclusivamente dal numero di pacchetti e dal numero di eventi ricompreso in ciascun pacchetto, ma anche dalle squadre partecipanti a ciascun evento, dalle fasce orarie di trasmissione, dall’eventuale presenza di partite in più pacchetti.

106. Pertanto, in merito ai criteri individuati al fine di preservare un equilibrio competitivo, si osserva che tali criteri devono portare alla predisposizione di pacchetti conformi ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, con specifico riferimento all’effettivo equilibrio tra i medesimi, specialmente in termini qualitativi e di appetibilità degli eventi. In particolare, i pacchetti relativi ai diritti esclusivi dovrebbero essere predisposti in modo equilibrato in modo da favorire la competizione tra operatori, permettendo loro di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse.

107. Al riguardo, come anche rilevato in precedenti interventi⁶, l’Autorità ritiene preferibile la predisposizione di pacchetti che stimolino la concorrenza nel mercato a valle della *pay-tv*, permettendo a più operatori *pay-tv* di poter trasmettere buona parte della Serie A, moltiplicando le piattaforme di distribuzione, e accentuando la sostituibilità – e quindi la concorrenza – tra operatori *pay-tv*, con beneficio degli utenti in termini di maggiore scelta e minori prezzi. Tale obiettivo è peraltro alla base delle valutazioni e delle misure assunte nel provvedimento n. 27784 del 20 maggio 2019, adottato a conclusione del procedimento *C12207 – Sky Italia/R2*, richiamato anche nei contributi pervenuti nel corso della consultazione pubblica.

108. In sede di predisposizione degli inviti ad offrire, tale obiettivo può essere raggiunto mediante la creazione del più ampio numero di pacchetti che per il loro contenuto siano tali da stimolare la concorrenza fra più operatori, soprattutto nuovi entranti. In altri termini, occorre che i pacchetti siano disegnati in modo tale da sviluppare offerte ai consumatori finali in concorrenza e non complementari. Ciò, in particolare, può essere raggiunto attraverso una limitazione delle esclusive, ad esempio nella vendita per piattaforme, con pacchetti che abbiano una parte consistente di eventi condivisi. Al fine di ampliare il numero degli operatori rileva altresì l’assegnazione preferenziale a editori non verticalmente integrati o l’obbligo di predisposizione di offerte di canali all’ingrosso per gli assegnatari.

⁶ Provvedimento n. 24879 del 9 aprile 2014, caso *SR21 – Lega Calcio Serie A-Linee Guida campionati di calcio 2015/2016-2017/2018*, paragrafi 56, 57 (Bollettino n. 19 del 12 maggio 2014) e provvedimento n. 20034 del 1° luglio 2009, caso *SR9 – Lega Calcio-Linee Guida campionati di calcio 2010/11-2012/2013*.

109. Inoltre, in merito alle previsioni relative al par. 22 delle Linee Guida relativamente ai vincoli imposti dal citato provvedimento dell’Autorità n. 27784 del 20 maggio 2019, si prende atto della circostanza che la LNPA si è prefissa di raggiungere “*il miglior temperamento possibile dei diversi interessi in gioco, tenuto conto allo stato dei vincoli derivanti dalla menzionata decisione AGCM nel caso Sky/R2*” e si osserva che tali obiettivi possono essere perseguiti in diversi modi che non pregiudichino la partecipazione e l’eventuale aggiudicazione dei pacchetti da parte di Sky Italia, quali ad esempio l’assenza di esclusive per la piattaforma *internet* o prevedendo che il soggetto offerente e assegnatario di un determinato pacchetto possa rinunciare all’esclusiva di tale pacchetto per la sola piattaforma *internet*.

Procedure di assegnazione

110. In ordine alle regole di gara, si osserva che nel complesso le Linee Guida non presentano profili di criticità. Restano alcune previsioni suscettibili di essere meglio chiarite in sede di formulazione degli inviti a offrire da parte della LNPA. Esse riguardano tanto l’assegnazione dei diritti relativi alla visione delle competizioni nel territorio nazionale quanto i c.d. diritti internazionali.

111. Con riferimento alla possibilità di procedere ad esclusione laddove vi siano rapporti di controllo rispetto ad altri operatori della comunicazione o a intermediari indipendenti partecipanti alla procedura per i medesimi pacchetti, si osserva che è stato eliminato il riferimento alle ipotesi di collegamento di cui all’articolo 2359, comma 2, del Codice Civile e ai commi 13, 14 e 15 dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (TUSMAR).

112. Alla luce delle specifiche modalità di vendita, con l’aggiudicazione al soggetto che abbia presentato l’offerta valida più alta senza che vi sia un’influenza delle altre offerte presentate nell’aggiudicazione, si ritiene possibile ammettere il solo criterio del controllo, sebbene esteso anche al controllo di fatto, come motivo di esclusione dell’offerta. Tuttavia, si ritiene necessario che le situazioni di collegamento tali da ricondurre due offerte al medesimo centro decisionale rilevino ai fini dell’ammissibilità delle offerte alla procedura di gara.

113. In tema di trasparenza della procedura competitiva, inoltre, si ritiene sufficiente la pubblicazione sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie A dell’elenco dei licenziatari e dei pacchetti a ciascuno di essi assegnati, senza procedere a ulteriori comunicazioni come invece previsto dal paragrafo 34 delle Linee Guida, in conformità a quanto rilevato in sede di valutazione delle Linee Guida predisposte per il precedente ciclo di commercializzazione per il triennio 2018/2021⁷. Si fa presente che, nella versione delle Linee Guida trasmessa dalla LNPA da ultimo in data 14 gennaio 2020, per quanto concerne la notizia dell’avvio di procedure competitive (paragrafo 31) è stato inserito espressamente il riferimento all’obbligo di pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale.

Conclusioni

114. Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto

⁷ Cfr. provvedimento n. 26609, del 17 maggio 2017, caso *SR28B – Lega Calcio Serie A - Linee Guida campionati di calcio 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021* (Bollettino n. 19 del 22 maggio 2017).

Legislativo n. 9/2008, fermi restando i poteri di intervento dell'Autorità ai sensi della predetta disciplina, della Legge n. 287/1990 e degli articoli 101 e 102 del TFUE.

CONSIDERATO che resta impregiudicato il potere dell'Autorità di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente provvedimento alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui Lega Serie A, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenga alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudichi la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori;

RITENUTO che, in relazione agli aspetti attinenti alla configurazione dei pacchetti, le Linee Guida dovranno tenere conto delle indicazioni sopra formulate, affinché siano pienamente conformi alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida in esame ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le Linee Guida della Lega Serie A depositate in data 27 novembre 2019 e 14 gennaio 2020, aventi ad oggetto la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio, organizzate dalla Lega Serie A per le stagioni 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e sarà pubblicato nel bollettino dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXX- N. 6 - 2020

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,
Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
